



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 10.12.2009
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 09.10.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.03.2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 09.07.2020*

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2	Agevolazioni	pag. 3
Art. 3	Forme di gestione delle entrate	pag. 3
Art. 4	Attività di verifica e controllo	pag. 3
Art. 5	Rapporti con i cittadini-Statuto del Contribuente	pag. 4
Art. 6	Autotutela	pag. 4
Art. 7	Crediti inesigibili o di difficile riscossione	pag. 5
Art. 8	Rimborsi	pag. 5
Art. 9	Modalità di pagamento	pag. 5
Art. 10	Dilazioni di pagamento	pag. 6
Art. 11	Abbandono del credito	pag. 7
Art. 12	Riscossione coattiva	pag. 7
Art. 13	Soggetti responsabili delle entrate	pag. 7

TITOLO II - ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 14	Individuazione	pag. 8
Art. 15	Omissione e ritardo dei pagamenti	pag. 8

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 16	Individuazione	pag. 8
Art. 17	Attività di verifica e di controllo	pag. 9
Art. 18	Diritto di interpello	pag. 9
Art. 19	Sanzioni e interessi	pag. 10
Art. 19 bis	Ravvedimento operoso	pag. 10

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20	Principi Generali	pag. 10
Art. 21	Ambito di applicazione	pag. 11
Art. 22	Procedimento di iniziativa dell'ufficio	pag. 11
Art. 23	Procedimento di iniziativa del contribuente.	pag. 12
Art. 24	Invito a comparire	pag. 12
Art. 25	Atto di accertamento con adesione	pag. 12
Art. 26	Perfezionamento della definizione	pag. 13
Art. 27	Effetti della definizione	pag. 13
Art. 28	Riduzione della sanzione	pag. 13

TITOLO V – COMPENSAZIONI TRA DEBITI E CREDITI

Art. 29	Oggetto	pag. 14
Art. 30	Compensazione verticale	pag. 14
Art. 31	Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari	pag. 14
Art. 32	Compensazione tra crediti e debiti	pag. 15
Art. 33	Competenze sulle dichiarazioni di compensazione	pag. 15
Art. 34	Decorrenza e validità	pag. 15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti dell'obbligazione non riservate alla legge dello Stato, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Per quanto non previsto nel regolamento o da altri regolamenti comunali correlati, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione di ogni singola entrata può essere disciplinata con apposito regolamento. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei Regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Sono altresì disciplinati l'applicazione dell'autotutela ed altri istituti deflativi con la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
5. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, il concessionario è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il Dirigente competente per l'entrata vigila sul comportamento del Concessionario e segnala alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 2

Agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni per le entrate comunali sono quelle previste dalle leggi statali, dalle leggi regionali, dai regolamenti comunali o da idonee deliberazioni del Consiglio o della Giunta.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare agevolazioni tributarie a favore dei cittadini che abbiano fornito all'Autorità Giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste usuraie.

Art. 3

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, e per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere improntata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Art. 4

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente.
2. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio competente acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, mediante questionari, inviti e sopralluoghi; quant'anzi nel rispetto dei principi fissati della legge.
3. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione accertativa.

Art. 5

Rapporti con i cittadini – Statuto del Contribuente

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, chiarezza e certezza degli obblighi tributari.
2. Sono resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate.
4. I provvedimenti concernenti l'attività di accertamento dei tributi locali, devono essere notificati agli interessati tramite messi comunali o, in alternativa a mezzo del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite le altre forme previste dalla normativa vigente in materia. Le spese di notifica e/o postali sono a carico dei soggetti inadempienti.
5. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza dell'istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.
6. Il comune aderisce a tutte le forme di collaborazione con altri Enti per una lotta all'evasione al fine di una fiscalità più equa.

Art. 6

Autotutela

1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, allorché riconosca l'illegittimità e/o l'errore manifesto, procede all'annullamento od alla revisione anche parziale dei propri atti. Può inoltre revocare il provvedimento ove ravveda la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato in forma scritta e trasmesso al soggetto interessato.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) errore sul presupposto del tributo;
 - f) evidente errore logico.
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario, in pendenza di giudizio, può annullare/revocare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, circa:

- il grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a vicende similari conclusesi negativamente;
 - il valore della lite, il costo della difesa ed il costo della soccombenza;
 - il costo derivante da conseguenti carichi di lavoro.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 7 **Crediti inesigibili o di dubbia riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, il responsabile dell'entrata, comunica al responsabile del servizio finanziario i crediti inesigibili o di dubbia riscossione.
2. La Giunta Comunale può disporre transazioni su crediti di incerta riscossione acquisendo di norma il parere dell'Organo di Revisione.

Art. 8 **Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. La richiesta del rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. La richiesta deve pervenire entro il termine di cinque anni per le entrate di carattere tributario, per le altre entrate, entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile, decorrenti dal giorno del pagamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
4. In presenza della richiesta del contribuente, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, oppure di diniego.
5. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore a Euro 12,00 annui. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimenti di sgravio/discarico di crediti tributari per importi inferiori ad Euro 12,00.
6. In deroga ad eventuali termini di prescrizioni disposti dalle leggi tributarie, il responsabile dell'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente.

Art. 9 **Modalità di pagamento**

1. La disciplina della riscossione di ogni singola entrata deve prevedere la possibilità per il contribuente e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione;
2. Nel rispetto della normativa vigente il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Il limite del versamento volontario e diretto di entrate tributarie e extratributarie da parte del contribuente è fissato in Euro 2,00.
4. Nei casi in cui la riscossione, volontaria o coattiva, è affidata ad un Concessionario, si osservano le disposizioni previste dalla specifica normativa.
5. I regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri contabili.
6. Sarà possibile prevedere uno sconto per i contribuenti che utilizzano il sistema di pagamento PagoPA al fine di incentivarne l'utilizzo e/o la domiciliazione bancaria, salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge.

Art. 10 Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell'interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

SCHEMA RATEIZZAZIONI		
Fino a 1.000,00 €		12
Da 1.001,0 a 3.000,00 €		24
Da 3.001,00 a 6.000,00 €		36
Oltre 6.001,00		48

- inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
 - per debiti superiori a 10.000,00 Euro concernenti Persone Giuridiche e per debiti superiori a 25.000,00 Euro concernenti Persone Fisiche ed Enti non commerciali, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, titoli di Stato o garantiti dallo Stato) in misura pari all'importo complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
 - applicazione del saggio degli interessi legali;
 - decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione tramite ruolo o ingiunzione fiscale, maggiorato di spese di riscossione.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.
 3. Il Funzionario responsabile è tenuto a verificare la posizione debitoria del richiedente rispetto a tutte le entrate del Comune. In caso di ulteriori morosità la rateizzazione sarà proposta per il cumulo delle stesse.
 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 12 rate mensili per importi fino ad € 20.000,00 e di 24 rate mensili per importi superiori ad € 20.000,00 a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 1.
 5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

6. In caso di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione a Concessionario esterno, quest'ultimo concede dilazioni e rateizzazioni di pagamento con i medesimi criteri previsti nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 11

Abbandono del credito

1. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ad entrate comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non superi, complessivamente, l'importo di 16,53 Euro.

2. L'abbandono non si applica qualora le somme da riscuotere afferiscono ad un medesimo soggetto, alla medesima tipologia di entrata e derivino da ripetuto inadempimento riscontrato per almeno un biennio. In ogni caso non si fa luogo alla riscossione dei crediti di entità inferiore al costo che dovrebbe sostenere per la riscossione stessa.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal DPR 602/1973.

2. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

3. Alla formazione ed all'approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

Art. 13

Soggetti responsabili delle entrate

1. Il compito della gestione delle entrate è attribuito, mediante il piano delle assegnazioni, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata;

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i..

3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

TITOLO II ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 14 Individuazione

1. Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni d'uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune derivante da sottoscrizione di contratti, per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 15 Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto. In esso devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, di norma non superiore a 30 giorni.

2. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine di cui al comma 1.

3. Sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione le procedure relative a somme per le quali sussista fondato rischio di insolvenza.

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 16 Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sugli immobili;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti comunque da imposte, tasse, diritti, o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

Art. 17 **Attività di verifica e di controllo**

1. La dichiarazione o denuncia relativa al tributo, anche se non redatta sul modulo prescritto, è considerata valida qualora contenga tutti gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto passivo per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

3. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano delle assegnazioni oppure con delibera successiva sulla base delle risorse assegnate, può definire alcuni criteri da seguire nella esecuzione dei controlli.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

5. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Art. 18 **Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Comune in ordine ad interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune;

2. La richiesta, debitamente sottoscritta, deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Protocollo. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere debitamente motivata con riferimento a circostanze concrete e personali e deve recare gli estremi per inviare la risposta.

3. Il Funzionario Responsabile risponde in forma scritta entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione dei termini di prescrizione.

5. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità alla risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative od interpretazioni ad opera di circolari e risoluzioni ministeriali, sono da ritenersi nulli;

6. In caso di mancata risposta e pertanto nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Art. 19
Sanzioni e interessi

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. L'avviso di contestazioni delle sanzioni deve contenere gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. La misura annua degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi comunali è determinata con maggiorazione di 1 (uno) punto percentuale rispetto al tasso di interesse legale. Con delibera di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di 3 (tre) punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annuale del tasso di interesse legale maggiorato di 1(uno) punto.

Art. 19 bis
Ravvedimento operoso

1. Nei casi di omesso o parziale pagamento del tributo o di un acconto, è ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista dal comma 1 art. 13 del D.Lgs. 472/97 e sue modificazioni ed integrazioni.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza.
3. La riduzione della sanzione è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20
Principi Generali

1. Il Comune di Busto Arsizio nello spirito dei principi di cui all'Art.5 del presente regolamento e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel

proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e s.m.i.

Art. 21

Ambito di applicazione

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente invito a comparire, da comunicare nelle forme previste dalla legge, con indicazione:

- a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione,
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del D. Lgs. 218/1997;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria sia determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

5. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 22

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare nelle forme previste dalla legge, con indicazione:

- a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

2. Qualunque atto o richiesta diverso da quanto previsto dal comma 1 che, ai fini dell'attività di liquidazione o accertamento, il Comune rivolge ai contribuenti non costituisce invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Parimenti l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 23

Procedimento di iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 22, comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Per esigenze istruttorie il termine di 90 (novanta) giorni può essere ulteriormente prorogato da parte dell'ufficio.

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 24

Invito a comparire

1. La mancata comparizione, non giustificata, del contribuente nel giorno indicato con invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dai contribuenti in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se anteriori a tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 25

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato, dal responsabile del procedimento.

2. Nell'atto di definizione sono indicati:

a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;

b) la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 26
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale, della prima rata unitamente alla eventuale garanzia di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con eventuale copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. E' ammesso il pagamento in forma rateale secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.
4. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'importo.

Art. 27
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e costituisce cosa giudicata formale e sostanziale per quanto concordato, sia per l'ufficio sia per il contribuente.
3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardasse accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e/o non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data dell'atto di accertamento con adesione.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 28
Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dal Decreto Legislativo 218 del 19 giugno 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI

Art. 29 Oggetto

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente titolo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
2. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo.
3. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
4. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Art. 30 Compensazione verticale

1. Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
 - ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
 - affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 31 Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;

-affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 32

Compensazione tra crediti e debiti

1. Nel caso un soggetto debitore risulti creditore per altre voci del Comune, la Ragioneria può disporre la compensazione tra le voci attive e quelle passive.

2. Nel caso in cui le somme a credito risultassero superiori, si provvederà a liquidare la differenza.

Art. 33

Competenze sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le richieste di compensazione previste nel presente titolo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art. 34

Decorrenza e validità

1. Per l'entrata in vigore si applica quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche da parte del concessionario.

3. Le norme tributarie regolamentari in materia di accertamento e riscossione di tributi, tuttora inserite nei singoli regolamenti del Comune di Busto Arsizio, si intendono disapplicate ove in contrasto o modificate dal regolamento e da normative statali più recente